

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352.

VIDIMAZIONE

TRENTO 03 MAG. 2017

FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott.ssa Stefania Fiorini)



Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 93 del 21 Aprile 2017

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE AD INIZIATIVA POPOLARE (ex art. 71, secondo comma della Costituzione)

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

RELAZIONE

La proposta di separare le carriere di giudici e di pubblici ministeri ha prodotto nel tempo diversi equivoci ed è stata spesso inquinata da false prospettive ideologiche e da improprie attribuzioni politiche. È, pertanto, opportuno chiarire il significato che questa idea possiede nel contesto ordinamentale che governa la giustizia e la giurisdizione penale in particolare. Cosa si intende per "separazione delle carriere" e perché tale separazione dovrebbe produrre, nel nostro Paese, un migliore assetto della giustizia penale ed un aumento della qualità della giurisdizione? La separazione delle carriere, come è bene subito precisare, non è un fine ma un mezzo. Si tratta di un obiettivo la cui realizzazione non è più prorogabile perché è inscritto nella nostra Costituzione, ed è quello proclamato dall'art. 111 il quale impone che il giudice sia non solo imparziale ma anche terzo. E terzietà non può che significare appartenenza del Giudice ad un ordinamento diverso da quello del pubblico ministero. Noi crediamo che ogni cittadino dovrebbe farsi fautore di un modello di giustizia e di processo penale rispettoso dei diritti e delle garanzie che gli sono propri, e misurare la equità delle regole del processo ponendosi la domanda: "io vorrei essere giudicato secondo quelle regole?". La separazione delle carriere serve a rendere il processo penale più equo, assegnandolo ad un giudice terzo a garanzia dell'imparzialità della decisione. La crisi del diritto e del processo che investe l'intero mondo occidentale, assume nel nostro Paese caratteristiche proprie. Se, infatti, nell'intero mondo occidentale il problema è quello della presenza di un giudice che ormai governa con le proprie decisioni, non solo i nodi essenziali dei diritti e delle garanzie individuali, ma anche quelli dell'economia, dell'ambiente e dello sviluppo tecnologico, sostituendosi di fatto al ruolo che un tempo esercitava la politica, improvvisando così soluzioni sul caso concreto, in Italia questa espansione si risolve in un duplice problema. Mentre nel mondo occidentale il problema della modernità riguarda il ruolo del Giudice nella società, nel nostro Paese il problema è quello di trovare un "giudice" che possa autorevolmente e legittimamente coprire quel ruolo. L'anomalia, nel nostro Paese, è infatti nei rapporti ordinamentali che distorcono in radice gli equilibri giurisdizionali. È nella figura stessa di una Magistratura "onnivora" che assimila giudici e pubblici ministeri. Che confonde quella che dovrebbe essere la cultura del limite con la lotta ai fenomeni criminali. Che tiene innaturalmente unite, in una cultura ibrida e incipiente, l'arbitro e il giocatore. Perché, mentre altrove è comunque un "giudice" ad esercitare quei nuovi poteri, nel nostro Paese è "un giudice che non è giudice" (in quanto privo del fondamentale requisito costituzionale della Terzietà) a governare questi spazi smisurati: li crea, li alimenta o li elimina a suo piacimento. Giovandosi della ricerca del consenso, pur non essendo eletto. Governando la politica, pur essendo un funzionario. Collocandosi, di fatto, al vertice della produzione normativa, pur essendo un "burocrate". Collocato all'interno di una Magistratura autococratica, questo tipo di giudice-non-giudice si sottrae con ostinazione agli interventi del potere legislativo. Quello che altrove è, dunque, un problema politico-ideologico, ed esclusivamente una questione di delimitazione del ruolo, nel nostro Paese assume le dimensioni di un abisso istituzionale all'interno del quale la nostra stessa democrazia lentamente sprofonda. È un motivo sufficiente per tracciare una linea netta fra coloro che, all'interno della intera magistratura, ricoprono la figura di Giudici terzi e di coloro che svolgono invece funzioni requirenti. Se vogliamo ricollocarci all'interno di un contesto europeo, moderno ed avanzato, dobbiamo certamente operare una correzione ed immaginare dei nuovi limiti all'agire della magistratura penale. Dobbiamo operare perché la politica assuma nuovamente su di sé la responsabilità del governo della società, consapevoli che gli effetti delle decisioni dei giudici sono destinati ad avere ricadute un tempo inimmaginabili sugli equilibri sociali ed economici, sulla sicurezza e sulla promozione e sulla tutela dei diritti e delle garanzie. Di fronte a questa prospettiva non possiamo non dotarci di un giudice osservante della "cultura del limite". Questa espressione riassume efficacemente tutte le aspettative che una democrazia liberale coltiva nei confronti di un potere giurisdizionale, che sia garante dei diritti di libertà dei cittadini di fronte all'autorità dello Stato, all'azione dei pubblici ministeri, agli atti investigativi della polizia giudiziaria che a quei pubblici ministeri risponde. Il giudice non può che assolvere istituzionalmente a questo compito essenziale che lo pone come ultimo "controllore" degli esiti dell'azione penale promossa dai pubblici ministeri. Ma se questo è il compito del Giudice, non potremo non riconoscere che "controllore" e "controllato", giudice e pubblico ministero, non possono appartenere ad un unico ordine, non possono essere sottoposti al potere disciplinare di un unico organo, non possono condividere i medesimi meccanismi di selezione elettorale della loro classe dirigente.

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

Art. 1 –

Al comma 10 dell'art. 87 della Costituzione dopo le parole "presiede il Consiglio superiore della magistratura" sono inserite le seguenti parole: "giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente."

Art. 2 –

Nella parte II, dopo il "Titolo IV", le parole "La magistratura", sono sostituite dalle parole "L'ordine giudiziario".

Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole "Sezione I", le parole "Ordinamento giurisdizionale", sono sostituite dalle parole "Ordinamento dei magistrati".

Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole "Sezione II", le parole "Norme sulla giurisdizione", sono sostituite dalle parole "Norme per la giurisdizione".

Art. 3 –

Il comma primo dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo ed indipendente da ogni potere."

Il comma secondo dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione."

Il comma terzo dell'articolo 104 della Costituzione è abrogato.

Il comma quarto dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili."

Il comma sesto dell'articolo 104 della Costituzione è abrogato.

Al comma settimo dell'articolo 104 della Costituzione dopo le parole "né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale" sono aggiunte le parole: "o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico."

Art. 4 –

L'art. 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici.

Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale."

Art. 5 –

Dopo l'articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente: "Art. 105 bis - Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento."

Art. 6 –

Dopo l'articolo 105 bis Costituzione, introdotto dall'art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente: "Art. 105 ter - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti. Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale."

Art. 7 –

Il comma primo dell'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati."

Il comma terzo dell'art. 106 Costituzione è sostituito dal seguente: "La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante."

Art. 8 –

Al comma primo dell'articolo 107 della Costituzione dopo le parole "I magistrati" sono inserite le parole "giudicanti e requirenti"; dopo le parole "se non in seguito a decisione" è inserita la parola "rispettivamente"; dopo le parole "del Consiglio superiore della magistratura" sono inserite le parole "giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente".

Il comma terzo dell'articolo 107 della Costituzione è abrogato.

Art. 9 –

All'articolo 110 della Costituzione dopo le parole "Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura", sono inserite le parole: "giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente".

Art. 10 –

Al comma 1 dell'articolo 112 della Costituzione dopo le parole "Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale" sono aggiunte le parole "nei casi e nei modi previsti dalla legge."